

PROTOCOLLO PER L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 per L'A.S. 2021/2022 a CONFERMA e/o INTEGRAZIONE e/o MODIFICA

di quanto già predisposto ed attuato nell'A.S. 2020/2021

Principali riferimenti normativi:

<u>Piano scuola</u> <u>2021/22</u> Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione

DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. (21000125) (GU Serie Generale n.187 del 06-08-2021)

PROTOCOLLO D'INTESA DEL 14.08.2021 PER GARANTIRE L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 (ANNO SCOLASTICO 2021/2022)



In Sintesi:

In data 6 agosto 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n. 111 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti". (GU Serie Generale n.187 del 06-08-2021).

"Green pass" obbligatorio dal 1° settembre 2021, primo adempimento legato alla presa di servizio da parte del personale scolastico, che dovrà formalizzare la propria posizione a seguito di immissione in ruolo, incarico annuale, trasferimento, utilizzazione, assegnazione provvisoria.

In ogni caso il green pass previsto dal DL 111/2021, che afferma: "Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2."

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 si legge nella circolare allegata: <u>Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 del 04/08/2021</u> viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea. Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 devono essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come: usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

Si riportano in sintesi le principali disposizioni:

- è previsto che l'attività scolastica e didattica sia svolta in presenza, con possibilità di deroga con ordinanze del Presidente della Regione o dei Sindaci per territori ricadenti in "zona rossa" o "arancione";
- è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei già menzionati dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
- in presenza di soggetti risultati positivi al SARS-COV-2 o di casi sospetti si applicheranno i protocolli già adottati nel precedente anno scolastico.

Si precisa che riguardo agli studenti il decreto non ha introdotto alcun obbligo di possesso della certificazione verde COVID19 (green pass) o di vaccinazione ai fini della frequenza scolastica, per gli studenti permangono al momento, quindi, le consuete note regole, integrate e richiamate da quelle sopra riportate.

Relativamente, invece, all'introduzione dell'obbligo di possesso della certificazione verde COVID19 (green pass), per il personale scolastico e relativi controlli e sanzioni, si riporta in sintesi quanto previsto dall'art. 1 comma 6 del decreto:

- Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, tutto il personale scolastico, docente e non docente, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID 19 (Green Pass). I dirigenti scolastici sono tenuti a verificare il rispetto di questa disposizione con le modalità che saranno indicate da successivo DPCM e con possibilità di successive indicazioni da parte del Ministero dell'Istruzione;
 - Per il mancato rispetto di tale disposizione il decreto prevede una sanzione amministrativa prevista dalla legge n. 35 del 22 maggio 2021 (da euro 400 a euro 1000) e la considerazione di "assenza ingiustificata". A decorrere dal quinto giorno di "assenza" il decreto prevede che il rapporto di lavoro sia sospeso e non siano dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Tale disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla suddetta Circolare del Ministero della salute.

Facendo apposito riferimento alla certificazione verde COVID19 (green pass) e alla sua acquisizione si riporta quanto stabilito dal DL nr. 52 del 22 aprile 2021, convertito in legge n. 87 del 17 giugno 2021:

"Art. 9 comma 2".

Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 (la prima dose del vaccino monodose da 15 giorni o il termine del ciclo vaccinale);



- b) avvenuta guarigione da COVID-19 nei 6 mesi precedenti, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute:
- c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 nelle 48 ore precedenti.

ATTIVITA' di COMPETENZA dell'ISTITUTO SCOLASTICO

- •TENUTO CONTO della normativa vigente e delle disposizioni delle Autorità Sanitarie competenti in materia di contrasto alla diffusione del Virus COVID-19, vengono richiamate di seguito le principali disposizioni generali di natura sanitaria, per agevolare i Dirigenti scolastici nell'adozione delle misure organizzative di sicurezza specifiche anti-contagio da COVID-19, fermo restando quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca in materia di relazioni sindacali.
- CONSIDERATO che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria e che in vista dell'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, si ritiene assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza, non solo come strumento essenziale per la formazione degli studenti, ma anche come momento imprescindibile e indispensabile nel loro percorso di sviluppo psicologico, di strutturazione della personalità e dell'abitudine alla socializzazione, la cui mancanza può negativamente tradursi in una situazione di deprivazione sociale e psico-affettiva delle future generazioni.
- RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del DL n. 111 del 2021 "Nell' anno scolastico 2021- 2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull' intero territorio nazionale i servizi educativi per l' infanzia di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e l' attività scolastica e didattica della scuola dell' infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza" e che, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, "i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e i Sindaci, possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.

I provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione. Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. "Ciò con riferimento alle precedenti delibere degli organi collegiali relative alla tematica.

Si stabilisce di applicare le seguenti regale basilari per l'Istituto nel corso dell'A.S. 2021/2022:

- dare attuazione alle indicazioni di cui al presente protocollo, nel rispetto della normativa vigente;
- il Dirigente scolastico, per prevenire la diffusione del Virus, informa attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli studenti e alle famiglie degli alunni, sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola;
- effettuare la formazione e l'aggiornamento in materia di COVID, per il personale scolastico;
- integrare ed aggiornare il patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a distanza;
- comunicare a ciascun lavoratore del fatto che lo stesso a tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto;
- il personale scolastico rispetta le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid-19. Il rispetto di tali prescrizioni, ivi inclusi le linee guida e i protocolli di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 111/2021, nonché i protocolli richiamati dall'art. 29 bis del decreto legge n. 23 del 2020, rende adempiuti gli obblighi di cui all'art. 2087 del codice civile. Di conseguenza, l'applicazione nelle istituzioni scolastiche delle prescrizioni contenute nel presente protocollo, determina per tutto il personale scolastico, chiamato all'attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza Covid-19, il regime probatorio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 29-bis del decreto-legge n. 23/2020, così come previsto dalla normativa vigente;



- il Dirigente scolastico informa chiunque entri nei locali dell'Istituto circa le disposizioni delle Autorità, anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili. In particolare, le informazioni riguardano:
 - l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
 - il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (comma 2, lettera c del DL n. 111 del 2021); provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
 - l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico;

Seguendo quanto previsto dalle disposizioni nazionali, si decide di farsi promotori dell'informazione attraverso:

- •Diffusione delle informazioni provenienti dalle istituzioni e inerenti l'individuazione di sintomi. Si provvede anche all'affissione del cartello con le misure generali su tutti gli accessi. Viene precisato che, in presenza di sintomi, i dipendenti e gli alunni devono rimanere a casa;
- •Riferimenti da contattare in presenza di condizioni di rischio;
- Diffusione delle norme igieniche volte a ridurre il rischio di diffusione, in particolare, all'interno di tutti i servizi igienici. Si provvede anche all'affissione del cartello con le misure di igiene delle mani;
- •Diffusione delle regole generali distanziometriche da seguire, in relazione alle postazioni, alle situazioni di lavoro e delle aule scolastiche:
- •L'informazione riguarda anche tutti gli esterni che, a qualsiasi titolo, accedono alle strutture scolastiche.
- Sarà inviata alle famiglie nota contenente le norme comportamentali da rispettare e mettere in atto.

Informazioni e procedure già diffuse ai lavoratori

Si evidenzia che con la pubblicazione dei vari DPCM già dalle prime fasi dell'emergenza, la Scuola ha provveduto immediatamente ad attivare procedure di contenimento del rischio diffondendo diverse informative applicative scaturite dalla valutazione dei rischi da contagio da COVID-19. Le stesse, vanno considerate all'interno diuno scenario di continui mutamenti delle situazioni epidemiologiche nazionali e delle norme relative promulgate dal Governo centrale. Le stesse, pertanto, vanno considerate confermate per la parte residuale che non risulta modificata o integrata dal presente documento.

Modalità di trasferimento delle informazioni e validità del presente documento

Dato lo scenario attuale di emergenza, in alternativa alla modalità cartacea, tutti gli scambi informativi, i riesami, le verifiche e le approvazioni delle decisioni intraprese dalla scuola, avverranno preferibilmente in modo informatico, per evitare di agevolare qualsiasi forma di aggregazione spontanea. Eccezione può essere fatta solo per i lavoratori o le sedi ove non è disponibile uno strumento di validazione informatica, nel rispetto delle regole distanziometriche. Ad ogni lavoratore, sarà richiesto un feedback di corretta ricezione delle procedure e tale elemento, conservato dalla scuola, varrà come avvenuta consegna dell'informativa.

Per la registrazione della ricezione della presente procedura, si dispone la sottoscrizione del modello un lavoratore per volta, rispettando la distanza interpersonale di 1 m.

1. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA' DI INGRESSO/USCITA

L'Istituzione scolastica, con **opportuna segnaletica e con una** campagna di sensibilizzazione ed <u>informazione</u>, comunica alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti. Per l'entrata e l'uscita dall'edificio/i scolastico/i, sono previste regolamentazioni al fine di garantire l'osservanza delle norme sul distanziamento sociale.

Sono disciplinate le modalità che regolano tali momenti e sono stati **previsti ingressi ed uscite ad orari scaglionati**, anche utilizzando **accessi alternativi**, i1 tutto modulabile in funzione delle esigenze e nel corso dell'anno.

II rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19, certificato dall'autorità sanitaria, sarà preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza.

E' ridotto l'accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o nell'apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti l'RSPP di Istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima:



- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
- regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
- •differenziazione, per quanto attuabile, dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla struttura;
- predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;
- Pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;
- Uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura.

Nota tecnica del Ministero dell'Istruzione del 13.08.2021:

In ordine alla eventuale necessità di rilevazione a scuola della temperatura corporea, nulla varia rispetto al precedente anno scolastico e a quanta definito dal CTS nel Verbale n. 82 del 28 maggio 2020: "All'ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuata rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale".

Modalità di ingresso a scuola:

- a) L'ingresso di lavoratori/alunni già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovràessere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territorialedi competenza.
- b) Sarà possibile la misurazione della temperatura all'ingresso utilizzando termometro a infrarossi che non richiede il contatto (obbligatoriamente per i soggetti terzi che per qualsivoglia motivo accedono all'interno dei locali scolastici). In caso di superamento della soglia di 37,5°, verrà impedito l'accesso e il soggetto dovrà tornare al suo domicilio e contattare il proprio medico. Verrà chiaramente indicato al soggetto di non recarsi al Pronto Soccorso ma di andare a casa, ricontrollare la propria temperatura corporea e, in caso di positività, chiamare il proprio medico curante. Nel controllo della temperatura, si imporrà la distanza di un metro tra un soggetto e l'altro, in fila per entrare, e tra il soggetto e l'operatore incaricato della misurazione che dovrà indossare mascherina e visiera protettiva. Il risultato della misurazione non verrà divulgato, se non al soggetto, e non verrà registrato da nessuna parte. Nel caso in cui il soggetto non voglia sottoporsi alla misurazione della temperatura non gli sarà consentito di accedere ai locali scolastici. La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, avviene ai sensi della disciplina privacy vigente (vedi registro controllo temperatura).

A tal fine la rilevazione della temperatura viene effettuata:

- rilevazione della temperatura e non registrazione del dato acquisto se il soggetto non presenta linee di febbre significative. Sarà possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali scolastici;
- sarà fornita l'informativa sul trattamento dei dati personali. Nell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento viene indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica viene indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dei vari DPCM fin qui emessi e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si fa legame al termine dello stato d'emergenza;
- i dati sono trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori dellespecifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);
- in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, saranno assicurate modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del soggetto. Tali garanzie saranno assicurate anche nel caso in cui il lavoratore/alunno/soggetto terzo comunichi al dirigente scolastico di aver avuto, al di



fuori del contesto scolastico, contatti con individui risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore/alunno che durante l'attività scolastica sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria.

- c) Sono attuati orari differenziati per scaglionare gli ingressi, qualora questi determinio un rischio di assembramento;
- d) Sono organizzati gli accessi e le uscite in modo da differenziarli per evitare la commistione;
- e) È presente igienizzante per le mani nelle immediate vicinanze dell'ingresso alla scuola con affissione di apposito cartello ed in ogni aula e ambiente lavorativo con presenza di dipendenti/alunni
- f) Informazioni sulle modalità di registrazione degli ingressi volti a ridurre il rischio;
- g) È affisso un cartello specifico di gestione degli accessi con indicazioni a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, devono accedere a scuola, indicando loro le precauzioni prese e da prendere al fine di ridurre il rischio di contaminazione. In particolare, ricordare il divieto, da parte di chi ha sintomi quali febbre (maggiore di 37,5 °C), tosse, raffreddore, di accedere a scuola e il divieto anche per coloro oggetti di provvedimenti di quarantena o risultati positivi al virus;
- h) Viene attuata una corretta gestione degli accessi da parte di visitatori esterni gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole scolastiche, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali della scuola. La presenza nei locali scolastici dovrà essere limitata allo stretto indispensabile e mai per più di 15 minuti;
- i)Tutti i soggetti (dipendenti/alunni/visitatori) dovranno indossare la mascherina chirurgica all'atto dell'ingresso nell'edificio scolastico e negli spazi comuni sia interni che esterni. I soggetti terzi che non indosseranno la mascherina non potranno accedere ai locali scolastici.
- j)I soggetti terzi potranno indossare mascherine di comunità, mentre gli alunni e i lavoratori dipendenti esclusivamente mascherine Ffp2 senza valvola o chirurgiche classificate, seppur temporaneamente, DPI.
- k) Tutto il personale scolastico potrà effettuare l'ingresso nei locali della scuola solo ed esclusivamente dietro esibizione del Green Pass secondo le modalità previste da specifica procedura.

Organizzazione del tempo e spazio nella scuola:

- a) Sono ridotti i trasferimenti all'interno del singolo plesso mediante definizione di aree di trasferimento che permettano di lasciare il materiale in una zona neutra al fine di diminuire i contatti tra i lavoratori/alunni/utenti;
- b) È prevista l'assegnazione personale di attrezzature;
- c) A scuola viene garantita sempre la presenza di detergenti per le mani ed i DPI anticontagio in quantitativi sufficienti rispetto al numero di lavoratori presenti nella sede;
- d) È evitato l'uso promiscuo delle attrezzature, per quanto tecnicamente possibile, pertanto il datore di lavoro individua le attrezzature che possono essere preassegnate al personale in maniera esclusiva, unitamente alla presenza di igienizzante per pulire le parti a contatto (sedie, tastiere, apparecchiature in genere, ecc.);
- e) Sono preferite le comunicazioni esclusivamente via telefono tra i vari operatori scolastici;
- f) È regolata in modo tassativo la disposizione delle postazioni di lavoro assegnate al personale presente per evitare il lavoro a distanza inferiore a 1 metro;
- g) In casi particolari, la disposizione distanziometrica del punto precedente va aumentata a 2 metri;
- h) Sono consegnate mascherine protettive (classificate DPI) a tutti i lavoratori per i quali non è possibile garantire il rispetto della distanza di 1 metro;

Per evitare assembramenti:

- 1) È ridotta al minimo la presenza dei genitori o dei loro delegati nei locali scolastici interni ed esterni, compreso il cortile. Pertanto, i genitori, all'inizio delle attività didattico-educative, lasceranno i propri figli davanti al cancello relativo al primo accesso come da planimetrie grafiche allegate in base all'orario d'ingresso degli alunni. Gli alunni saranno accolti dai collaboratori scolastici e dai loro insegnanti direttamente davanti ai cancelli. Alla fine delle attività educativo-didattiche gli alunni saranno accompagnati dai docenti davanti ai suddetti cancelli. I collaboratori scolastici vigileranno. Qualora gli alunni non potessero portare sulle spalle il peso degli zaini per problematiche attestate da certificazione medica rilasciata da medico di struttura pubblica del SSN, gli stessi verranno consegnati ai collaboratori scolastici che provvederanno a portarli nelle rispettive aule. Si raccomanda ai genitori di fornire agli alunni tutto ciò che è necessario per affrontare la giornata scolastica (merendine, materiale scolastico, acqua, fazzoletti, ecc.) prima dell'ingresso a scuola.
- 2) Relativamente alla scuola dell'Infanzia, solo un genitore o una altra figura parentale è autorizzata ad accompagnare gli alunni nelle sezioni.. Non è consentito agli accompagnatori dei bambini di uscire dallo stesso spazio accoglienza / filtro , da dove hanno effettuato l'accesso.
- 3) Modalità di accesso degli alunni: Per favorire il distanziamento ed evitare assembramenti in ingresso è necessario scaglionare gli accessi, nonché aumentare la sorveglianza dei bambini. Si stabiliscono, laddove è possibile, sensi unici di movimento per rendere più agevole il necessario distanziamento ed evitare incrocio di flussi di persone;

L'ingresso e l'uscita degli alunni avverrà in modo diversificato.

Nella scuola infanzia viene privilegiata la programmazione di attività che prevedono un distanziamento tra bambini;

Si evita, per quanto possibile, la compresenza contemporanea nei servizi igienici di bambini appartenenti a sezione / classe diversi.

Si implementa l'aerazione del locale, le pulizie e l'igienizzazione del servizio igienico;



C.A.P. 93127 – Catania C f 93238340876./ C.M. CTIC8BB006

E' necessario dotare i locali della scuola di contenitori con coperchio a pedale e sacchi monouso con chiusura a nastro per riporre salviette e fazzoletti; quando richiesto il supporto del personale per l'igiene e la pulizia dei bambini, il personale stesso indossa tutti i dispositivi previsti dal DVR. in caso di necessità d'intervento di più unità di personale è necessario organizzarsi in modo tale da contenere al minimo la compresenza ravvicinata.

Modalità di accesso utenza interna ed esterna.

L'istituto dedica una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantisce la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

Ingresso

Il personale interno (Docenti e ATA) entra dal cancello carrabile sito lato Via Giacomo Leopardi e si immette nei locali scolastici dalla porta di ingresso sita lato Via Giacomo Leopardi.

L'utenza esterna entra dal cancello pedonale sito lato Via Macherione (Primo ingresso) e si immette nei locali scolastici dalla porta di ingresso sita lato Via Macherione (Primo ingresso).

Uscita

Il Personale interno (ATA e Docente) e l'utenza esterna (Genitori , visitatori autorizzati) escono dai locali scolastici dall'uscio sito lato via Leopardi (secondo ingresso) e si immettono nella pubblica via . L'utenza interna (docenti) ed esterna (genitori, fornitori e quanti abbiano necessità di interloquire con gli uffici amministrativi e con il Dirigente scolastico) verrà ricevuta previo appuntamento richiesto tramite mail istituzionale. Considerata "la limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo – gestionale ed operativa", gli appuntamenti per la suddetta utenza verranno calendarizzati per evitare assembramenti e per mantenere la distanza di sicurezza nei vari uffici. Gli uffici amministrativi sono stati messi in sicurezza con la realizzazione di sportelli dedicati all'utenza. Pertanto, non è consentito l'ingresso nei suddetti uffici. I collaboratori scolastici addetti agli ingressi provvederanno alla regolare registrazione dei soggetti terzi, visitatori esterni ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi , dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza) , dei relativi recapiti telefonici , nonché della data di accesso e del tempo di permanenza. Mobilità delle persone dentro i luoghi scolastici Tutti gli spazi comuni sono potenziali luoghi di contagio.

Pertanto l'Istituto, identificati gli spazi comuni, adotta il seguente protocollo, volto ad evitare flussi o aggregazioni di persone:

- A. E' fondamentale la limitazione degli spostamenti negli spazi interni;
- B. L'accesso agli spazi comuni come i servizi igienici, i corridoi, ai cortili, nonché le aree adiacenti ai distributori di merendine e bevande, è contingentato, con un tempo ridotto di sosta e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. Nei suddetti locali si prevede una continua areazione e sarà posizionata opportuna cartellonistica che ricordi il distanziamento sociale. Negli spazi comuni è necessario indossare la mascherina da parte del personale scolastico, degli alunni, dei genitori e di chiunque entri a scuola.
- C. Le aule scolastiche sono state sgombrate da armadi e arredi non necessari. Il layout è stato rivisto prevedendo banchi monoposto con un distanziamento minino di un metro fra le rime buccali degli alunni e due metri tra insegnanti e banco.

Disposizioni per minori con Bisogni Educativi speciali

Per i bambini con bisogni educativi speciali (BES) si applicano le seguenti misure, anche derogatorie, tenendo conto anche delle attività definite nella progettazione specifica adottata:

- non essendo sempre possibile garantire il distanziamento, potrà essere previsto per l'insegnante di sostegno l'utilizzo dei dispositivi previsti per trattare eventuale caso Covid-19;
- il rapporto insegnante sostegno e bambino BES, con particolare situazione di gravità è stato richiesto con uno a uno;
- l'attività deve essere programmata e proporzionata in base agli spazi disponibili e al personale a disposizione;
- l'orario d'accesso del bambino deve essere concordato con l'insegnante supplementare e comunque l'insegnante deve essere presente nella struttura prima dell'arrivo del bambino;
- Si favorisce il lavaggio frequente delle mani e l'uso di gel igienizzante;
- Si privilegiano attività che prevedano il distanziamento rispetto alle attività di gruppo;
- le attività di inclusione e socializzazione del bambino devono avvenire sempre nella stessa sezione/classe di bambini in cui è inserito e non devono esserci compresenze di bambini con BES inseriti in gruppi/sezione diversi;
- a fine attività/giornata devono essere sanificate tutte le strumentazioni particolari utilizzate per le varie attività (tavoli e sedie particolari, carrozzine, strumentazione didattica)

Va ridotto l'accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel presente documento:

- o si devono privilegiare alle comunicazioni a distanza e l'utilizzo di piattaforme digitali e/o la posta elettronica per lo scambio di documentazioni;
- O limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessita amministrativo- gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
- o regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno diessi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonchè della data



di accesso e del tempo di permanenza;

- O differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura;
- O predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;
- o pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi comuni;
- o accesso alla struttura attraverso l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dalcontagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura, che comunque sarà limitata al tempo indispensabile per le attività che dovranno essere effettuata.

Sono vietati assembramenti di persone, sia che siano studenti che personale della scuola e/o genitori, negli spazi scolastici comuni sia interni che esterni (cortili, portici, corridoi, spazi comuni, bagni, sala insegnanti, etc.).

1.1 GREEN PASS (art. 1 comma 6 D.L. 111 del 06.08.2021)

Dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione deve possedere ed esibire la certificazione verde COV1D-19, ovvero le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 (GREEN PASS), ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo. Il mancato rispetto delle disposizioni e considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non è riconosciuta la retribuzione.

Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinate sulla base di idonea certificazione medica. I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Le modalità di verifica saranno indicate da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10 e con una circolare del Ministro dell'istruzione potranno essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

La norma di che trattasi, definisce al contempo un **obbligo di "possesso"** e un **dovere di "esibizione"** della certificazione verde. La certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinate;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

II decreto-legge n. 111/2021, stabilito l'obbligo per il personale scolastico del possesso della "certificazione verde COVID-19", prevede poi che "i dirigenti scolastici e i responsabili del servizi educativi dell'infanzia nonchè delle scuole paritarie sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 ..." (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l'obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio. La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola.

L'applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni è anche resa disponibile gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale.

Si fa riferimento alla nota , prot. N. mpi AOODPPR.REGISTRO.UFFICIALE.U.0000953.09.09.2021

2. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE

Viene assicurata la pulizia giornaliera e l'igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, con la predisposizione di un cronoprogramma ben definite, documentato attraverso un registro regolarmente aggiornato.

Per la sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie (modalità e prodotti) si rimanda a quanta già previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020.

Nel piano di pulizia sono inclusi:

- gli ambienti di lavoro e le aule;
- le palestre;
- le aree comuni;
- le aree ristoro e mensa;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad use promiscuo;



- materiale didattico e ludico;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).

L'istituto Scolastico inoltre, per il tramite dei collaboratori e referenti Covid, predispone quanto di seguito:

- assicura quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia previste dal Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;
- utilizza materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020;
- garantisce la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più) possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Questi ultimi vengono sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette;
- sottopone a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi materiale usato per attività didattica ed educativa, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni.

Particolare attenzione viene data alle modalità di sanificazione degli ambienti della scuola dell'infanzia.





REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA - XIV DISTRETTO SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO "Giovanni Verga" Via Giacomo Leopardi, 89/B

C.A.P. 95127 – Catania C f 93238340876./ C.M. CTIC8BB006

Tabella simboli di pericolo presenti sulle etichette dei prodotti

Simbolo e denominazione	Significato (definizione e precauzioni)
	Classificazione: questi prodotti chimici causano la distruzione di tessuti viventi e/o materiali inerti. Precauzioni: non inalare ed evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli abiti.
	Classificazione: sostanze o preparazioni che possono esplodere a causa di una scintilla o che sono molto sensibili agli urti o allo sfregamento. Precauzioni: evitare colpi, scuotimenti, sfregamenti, fiamme o fonti di calore.
(2)	Classificazione: sostanze che si comportano da ossidanti rispetto alla maqqior parte delle altre sostanze o che liberano facilmente ossiqeno atomico o molecolare, e che quindi facilitano l'incendiarsi di sostanze combustibili. Precauzioni: evitare il contatto con materiali combustibili.
	Classificazione: Sostanze o preparazioni:

3. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

E' obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l'utilizzo di mascherina

I DPI utilizzati corrispondono a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all'interno dell'Istituto Scolastico e in base alle fasce di età dei saggetti coinvolti. I dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, saranno smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Studenti

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che "è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, <u>fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni,</u> per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso del predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive".

Le indicazioni per gli alunni di età compresa tra sei e undici anni sono le stesse degli altri studenti di età maggiore, mentre non è previsto l'uso delle mascherine per i bambini sotto i sei anni di età, vista l'età degli alunni e la loro necessità di movimento.

Nota tecnica del Ministero dell'Istruzione del 13.08.2021:

L'obbligo di utilizzo della mascherina riguarda i bambini dai sei anni in su (CTS verbale 124 del 18 novembre 2020). La misura pare doversi adattare al contesto scolastico in cui questi sono inseriti. Ovvero, in ragione di principi di coerenza e ragionevolezza funzionali alla didattica, non pare necessario l'utilizzo della mascherina nella scuola dell'infanzia anche per i piccoli che hanno compiuto 6 anni e invece pare necessario sia nella scuola primaria, anche per gli alunni che i 6 anni li debbono ancora compiere



C f 93238340876./ C.M. CTIC8BB006

Personale della scuola

II dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la **mascherina chirurgica** o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR (se ci sarà necessità in funzione dell'evolversi della situazione pandemica e/o di condizioni particolari riscontrabili all'interno dell'istituto Scolastico).


Per il personale impegnato con bambini sotto i sei anni di età, viene preferita, come da raccomandazione, una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori) e particolare attenzione ai dispositivi di protezione del personale scolastico che rimangono quelli previsti per l'a.s. 2020/2021".

Per il personale impegnato con bambini con disabilità, è previsto l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si terrà necessariamente conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico. Al riguardo, si precisa, tra l'altro, che è prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti.

4. DISPOSIZION1 RELATIVE ALLA MISURA DEL DISTANZIAMENTO

Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di **almeno un metro** (sia in posizione statica che dinamica) qualora logisticamente possibile (cit. <u>"salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano"</u> come recita il comma 2, lettera b del DL n. 111 del 2021) e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di **due metri tra i banchi e la cattedra del docente.**

RISPETTO DISTANZIOMETRICO NEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI




Nota tecnica del Ministero dell'Istruzione del 13.08.2021:

Trova conferma la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, "salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano". Rinviando al contenuti del "Piano scuola 2021-2022", ci si limita qui a richiamare il CTS che in proposito precisa "laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione,, ivi incluso l'obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico".

Vale a dire che la distanza interpersonale minima di 1 metro trova conferma come misura raccomandata. Ove, tuttavia, fosse impossibile rispettarla, la norma di legge esclude l'automatico ricorso alla didattica a distanza, richiedendo diverse misure di sicurezza.

Con riferimento ai servizi educativi dell'infanzia, non essendo sempre possibile garantire l'adozione di alcune misure di prevenzione (quali il distanziamento e l'uso di mascherine), si predilige, come da raccomandazione, una didattica a gruppi stabili.








Le attività musicali che prevedono attività corali potranno essere effettuate garantendo un aumento significativo del distanziamento interpersonale Le attività relative alla musica d'insieme corale può essere effettuata garantendo il distanziamento di 2 m sia laterali che frontali .

Tutte le attività di insieme (per esempio saggi) nei quali è prevista assembramento degli alunni e la presenza dei genitori, per il periodo emergenziale, sono sospese poiché non è possibile garantire il rispetto distanziometrico.

Rispetto distanziometrico attività corali



Laboratori e aule attrezzate


Per i laboratori e le aule attrezzate, ove non sia possibile modificare il layout dei banchi o delle postazioni di lavoro, a causa dei vincoli imposti dalla posizione rigida di gran parte delle macchine e/o attrezzature e dei cablaggi tecnici, il principio del distanziamento fisico può essere rispettato solo valutando, caso per caso, il numero massimo di allievi che possono operare con continuità ad almeno 1 m di distanza l'unodall'altro e considerando, sempre caso per caso, la possibilità che il personale possa mantenere almeno 2 m di distanza dall'allievo più vicino, stando nella sua posizione fissa.

Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli allievi stessi) e toccare le stesse superfici toccate dall'allievo solo se prima si è disinfettato le mani. Se non fosse possibile rispettare la distanza di 1 metro la mascherina dovrà essere sempre indossata.

- è importante curare la igienizzazione profonda del laboratorio e delle attrezzature utilizzate prima dell'accesso di nuove classi;
- si dovranno mantenere sempre le ante delle finestre aperte per favorire un costante ricambio dell'aria, in caso di scarsa ventilazione naturale, si può valutare l'opportunità di mettere in opera sistemi meccanici che favoriscano il ricambio forzato dell'aria;
- ogni laboratorio e aula attrezzata devono essere dotati di dispenser di soluzione alcolica (al 60% di alcol), ad uso sia degli allievi che del personale;
- il laboratorio/aula attrezzata potrebbe dover ospitare anche un insegnante di sostegno o un OSS; se ne deve tenere conto, considerando che anch'essi devono restare distanziati di almeno 2 m dagli altri allievi;

Rispetto distanziometrico laboratorio informatica





Palestra

Premesso che è necessario effettuare una distinzione sulla base del "colore" di rischio della regione e/o della città con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio.

In particolare, nelle zone "bianche" le attività di squadra sono possibili solo se svolte all'aperto. Al chiuso è necessario privilegiare unicamente attività di tipo individuale.

Nelle zone gialle/arancioni si svolgono solo attività individuali e dovrà deve essere garantita un'adeguata aerazione della palestra.

Per le attività di educazione fisica sarà sufficiente garantire un distanziamento interpersonale tra gli allievi di almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il docente, privilegiando le attività fisiche sportive individuali che lo permettono. Nelle zone con "colori" diversi dal bianco non saranno consentite attività sportive di contatto per nessun motivo.

In ingresso in palestra, e negli spogliatoi, gli allievi ed il docente dovranno indossare la mascherina per poi toglierla durante le attività ginniche.

- non si potranno mai e per nessun motivo ospitare due o più classi;
- sarà esposto all'esterno della palestra un cartello indicante le regole da rispettare;
- prima dell'accesso di nuove classi gli operatori addetti provvederanno all'igienizzazione profonda della palestra e degli attrezzi impiegati;
- l'uso dei servizi igienici da parte degli allievi al termine dell'attività motoria sarà regolamentato in maniera tale che potrà entrare solo un allievo per volta. Negli stessi servizi igienici si dovranno installare appositi dispenser con sapone e soluzione igienizzante oltre a strumenti per asciugare mono uso.

5. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI

L'accesso agli spazi comuni è disciplinato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza.

L'utilizzo delle aule dedicate al personale docente (c.d. aule professori) viene consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali disposizioni dettate dall'autorità sanitaria locale.

L'utilizzo dei locali adibiti a **mensa scolastica** è consentito nel rispetto delle ordinarie prescrizioni di igienizzazione personale e degli ambienti mensa e di distanziamento fisico, eventualmente prevedendo, ove necessario, anche l'erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate. L'ingresso e l'uscita dovranno essere organizzati in modo ordinato e a misura della disponibilità di posti e saranno predisposte stazioni di lavaggio delle mani all'ingresso e all'uscita (dispenser e/o bagni).



Per ciò che concerne le misure atte a garantire la **somministrazione dei pasti, il** personale servente obbligato ad utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Il servizio può essere erogato nelle forme usuali, nei modi e nei termini previsti per il precedente anno scolastico .

Per quanta riguarda le aree di **distribuzione di bevande e snack**, il Dirigente scolastico ne indica le modalità di utilizzo (come nel precedente anno scolastico), eventualmente anche nel Regolamento **di Istituto (o** con una procedure ad hoc), al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico.

6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AERAZIONE DEGLI SPAZI

Viene garantito un buon ricambio dell'aria con mezzi naturali in tutti gli ambienti e aule scolastiche.

In linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM10, odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO2, di umidità relativa presenti nell'aria e, conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e personale della scuola (docente e non docente), è mantenuto, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all'interno degli ambienti e delle aule scolastiche.

Ulteriori approfondimenti specifici sono disponibili e verranno valutati all'occorrenza tramite i Rapporti 155 COVID-19 n. 11/2021 e n. 12/2021.

7. USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO E UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI

Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i titolari della locazione, dovranno certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con specifica convenzione dovranno essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza.

Con riferimento alla possibilità di consentire l'utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da parte di soggetti esterni, le precauzioni prevedono di limitare l'utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni, considerabile solo in zona bianca, sarà assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal decreto n. 111/2021, nonché un'adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. Tale limitazione sarà più stringente in caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (ad esempio, in zona arancione).

8. SUPPORTO PSICOLOGICO, PEDAGOGICO- EDUCATIVO

L'attenzione alla salute e il supporto psicologico e pedagogico-educativo per il personale scolastico e per gli studenti rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell'anno scolastico.

Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e di un Protocollo di Intesa tra il Ministero dell'Istruzione e associazioni del Pedagogisti ed Educatori, si promuove un sostegno psicologico e pedagogico-educativo per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in "presenza", difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta.

A tale scopo, come suggerito, l'Istituto promuoverà ove e se necessario:

- 1) il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza;
- 2) il ricorso ad azioni di supporto psicologico e pedagogico-educativo in grado di gestire sportelli di ascolto e di coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche innovative (in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno.

Il supporto psicologico e pedagogico-educativo sarà coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli Psicologi regionali e dalle associazioni del Pedagogisti ed Educatori potrà essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni scolastiche, attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione psicologica e psicoterapeutica e con professionisti appartenenti alla categoria dei Pedagogisti ed Educatori, effettuati in presenza o a distanza, nel rispetto delle autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico.



9. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 "In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87."

Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 "In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura.

Il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente".

Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla *circolare del Ministero della salute n. 35254 dell'11 agosto 2021* avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS — CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta". In particolare:

- per i soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale, questo periodo può limitarsi a condizione che, al termine, si faccia un test diagnostico (e l'esito sia negativo) come previsto dalla suddetta circolare della Salute.
- il rientro a scuola di personale e studenti che hanno avuto il Covid-19 deve essere preceduto da tampone negativo e certificazione medica.

Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono valide le stesse precauzioni previste per I'A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/20202.

Tampone e corsia preferenziale per le vaccinazioni

Le scuole, mediante accordi con le Asl o con strutture diagnostiche convenzionate, potranno utilizzare risorse straordinarie (per l'emergenza) anche per consentire di effettuare tamponi diagnostici al personale scolastico, secondo le modalità previste dall'Autorità sanitaria. Il ministero dell'istruzione ha chiarito che si tratta di interventi mirati a favore dei più fragili, specificatamente coloro che non sono vaccinabili e che risultano, quindi, anche i più esposti al contagio "Non è quindi previsto, ne si è mai pensato di prevedere, un meccanismo di gratuità del tampone ai cosiddetti no vax". Si chiede invece di ripristinare la corsia preferenziale per la vaccinazione del personale scolastico, attraverso degli accessi prioritari, al fine di ampliare la platea dei vaccinati.

10. DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS

II medico competente collabora con Dirigente scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonchè sul ruolo del medico competente, si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915 e, per quanto di interesse, alla Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021,11. 15127.

In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall'art. 83 del D.L. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020, la stessa è assicurata:

a. attraverso il medico competente, già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008;

b. attraverso un medico competente ad hoc nominato;

Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, ove previsto dalla legislazione vigente, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza/antincendio, al primo soccorso).

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

11. COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE



Al fine di monitorare l'applicazione delle misure descritte, il **Dirigente scolastico ha costituito una commissione,** con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19. Tale commissione è presieduta dal Dirigente scolastico.

Ulteriori disposizioni

- Viaggi di istruzione e uscite didattiche. Solo nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco. Lo svolgimento di dette attività sarà effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc...), nonché di quelle sanitarie usuali. Nella eventualità di collocazione in zone con colori differenti dal bianco devono essere sospesi tutti i congressi, le riunioni, i meeting, i convegni in modalità frontale e di qualsiasi genere su tutto il territorio nazionale ed extra nazionale e anche quelle interne scolastiche;
- sono sospesi gli eventi, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità;
- sono sospese le manifestazioni e gli eventi scolastici di qualsiasi natura, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- si dispone che tutti i lavoratori/alunni, durante le normali attività scolastiche, favoriscano il pedissequo rispetto della distanza interpersonale di sicurezza minima di 1m, lasciando i propri ambienti e le superfici utilizzate così come le attrezzature dilavoro, le postazioni di lavoro e di VDT, tastiere, mouse, ecc., pulite durante il lavoro (in sede sono presenti le soluzioni disinfettanti);
- al fine di consentire la corretta pulizia di tutte le superfici utilizzate dai lavoratori da parte degli operatori appositamente incaricati, si dispone il rigoroso rispetto della "clean desk policy" scolastica;
- consci che trattasi di una emergenza nazionale che ci porta a riflettere anche su comportamenti che fanno parte integrante della nostra vita, occorre impegnarsi il piùpossibile per rispettare le regole ed i decaloghi degli enti sanitari applicati in varie situazioni, per esempio:
 - o evitare contatti troppo ravvicinati tra le persone, evitare saluti con gesti affettuosi, evitare di salutare con la mano (gesto che non dovrà essere visto come una scortesia!);
 - o evitare luoghi affollati (considerando sempre la distanza minima interpersonale di almeno 1 m);
 - o evitare assembramenti alle macchinette del caffè rispettando la distanza interpersonale di
 - o evitare affollamento negli uffici o nei vari locali messi a disposizione;
 - oevitare improvvisazioni di meeting in locali non adibiti allo scopo, quindi trasferirsi nelle apposite sale con le limitazioni come già comunicate nelle precedenti informative (se proprio necessario) e quindi rispettando la distanza interpersonale di almeno 1 m laterali e 2 m frontali;
 - oricordare di starnutire nei fazzoletti monouso o nella piega di un gomito;
 - o negli ambienti con ascensore, prova a preferire le scale e se proprio non è possibile, usa l'ascensore uno per volta;
- attenersi pedissequamente alle ordinanze sindacali dei territori di dimora;
- attenersi a tutte le regole sanitarie aggiuntive.

12. DISPOSIZIONI FINALI

Gli USR e l'Amministrazione centrale assicurano il necessario supporto ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche nell'individuazione delle soluzioni idonee a garantire l'applicazione delle misure di sicurezza ed il necessario raccordo con le istituzioni locali e territoriali. Il Ministero invierà un'apposita nota esplicativa sulle procedure previste dal DL n. 111/2021, previa informativa alle organizzazioni sindacali.

Qualora il Dirigente scolastico ravvisi delle criticità nell'applicare le misure di sicurezza stabilite dallo specifico protocollo nazionale di sicurezza per la scuola, ne trasmette tempestiva comunicazione all'Ufficio Scolastico Regionale di riferimento anche al fine di favorire il raccordo con tutte le istituzioni competenti sul territorio.



13.DURATA DEL PROTOCOLLO

II presente Protocollo si applica nell'anno scolastico 2021/2022, fintanto che sono previste misure per il contenimento dell'epidemia da Covid-19.

Qualora le mutate condizioni epidemiologiche lo richiedano, quanto condiviso con il presente atto sarà oggetto di aggiornamento.

Pertanto, eventuali modifiche/integrazioni saranno comunicate con congruo preavviso.

ATTIVITA' DEL MINISTERO

II Ministero si impegna a promuovere, sostenere e monitorare l'attuazione delle prescrizioni contenute nel presente Protocollo, in tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza per pandemia da COVID-19, a.s. 2021/2022.

Per dare piena attuazione alle indicazioni sanitarie fornite dal CTS durante il periodo emergenziale e alle indicazioni impartite con successivi atti del CTS medesimo, in particolare quanto previsto con i verbali n. 31 del 25 giugno 2021 e n. 34 del 12 luglio 2021, saranno attivate le relazioni sindacali previste dalle disposizioni vigenti, ivi compreso l'art. 22 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 e l'art. 5 del CCNL dell'area istruzione e ricerca 2016-2018 in relazione agli ambiti di competenza.

A tal fine il Ministero si impegna ad attivare, attraverso il Dipartimento per le Risorse umane, finanziarie e strumentali:

- a) un servizio di Help Desk dedicato alle istituzioni scolastiche, per richiedere assistenza via web, raggiungibile tramite il seguente percorso: "SIDI Applicazioni SIDI Gestione Finanziario Contabile -Help Desk Amministrativo Contabile", al fine di raccogliere quesiti e segnalazioni sull'applicazione delle misure di sicurezza e fornire assistenza e supporto operativo anche di carattere amministrativo;
- b) un Tavolo nazionale permanente composto da rappresentanti del Ministero dell'Istruzione, del Ministero della Salute e delle 00.SS. firmatarie del presente Protocollo, con funzioni di gestione condivisa relativa al confronto sull'attuazione delle indicazioni del CTS presso le istituzioni scolastiche e di analisi e monitoraggio dei dati. Al tavolo saranno riportate, con cadenza periodica, le questioni di maggiore interesse e le criticità pervenute al Ministero tramite il servizio di help desk a tramite richieste dei Direttori generali o dei dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali o direttamente dalle Organizzazioni sindacali. Il Tavola nazionale formula pareri, indicazioni e linee di coordinamento agli UU.SS.RR., nonché definisce e attua il confronto con le 00.SS. firmatarie del presente Protocollo di cui all'art. 22 comma 8, lettera a) del CCNL del Comparto e all'art. 5, comma 3, del CCNL dell'Area Istruzione e ricerca. Il Tavolo nazionale permanente, allo scopo di assicurare che le attività scolastiche si svolgano in osservanza delle misure di sicurezza previste anche in relazione, in ogni singola Regione, all'andamento del contagi, può valutare di richiedere al Ministero della Salute l'indicazione di eventuali e ulteriori misure proporzionate all'evolversi della situazione epidemiologica e volte ad assicurare la piena ed effettiva tutela della salute degli studenti e di tutto il personale scolastico coinvolto; c) un Tavolo di lavoro permanente presso ogni USR, di cui fanno parte rappresentanti dell'USR designati dallo stesso Direttore, delle 00.SS. del settore scuola e dell'area istruzione e ricerca firmatarie del presente Protocollo, degli enti locali, dei Servizi di igiene epidemiologica e della Protezione Civile operanti sul territorio. Detti Tavoli svolgono una funzione di raccordo con il Tavolo nazionale permanente e le istituzioni scolastiche, fornendo soluzioni concrete alle problematiche segnalate dalle singole istituzioni scolastiche, anche avvalendosi degli uffici di ambito territoriale;
- d) incontri tra il Ministero e le 00.SS in ordine all'attuazione della presente intesa almeno una volta al mese e comunque a richiesta anche di una delle parti, condivisa da almeno tre 00.SS. II Ministero dell'Istruzione, inoltre, considerato che la vaccinazione costituisce, ad oggi, la misura di prevenzione pubblica fondamentale per contenere la diffusione della SARS-CoV-21, come indicato dal CTS, si impegna a sostenere e favorire l'adesione degli studenti maggiori di 12 anni alla campagna vaccinale in corso.

Il Ministero, inoltre, provvederà a:

- a) invitare le istituzioni scolastiche a comunicare alle famiglie, agli studenti interessati e ai lavoratori della scuola, tramite i canali di diffusione ordinariamente utilizzati, le determinazioni finali sulle procedure di contenimento del rischio di contagio;
- b) monitorare costantemente, attraverso gli UU.SS.RR., l'utilizzo delle risorse stanziate per la gestione dell'emergenza sanitaria nonché ad integrarle in caso di necessità ;
- c) fornire supporto per la formazione, anche in modalità on-line, sull'uso dei DPI, sulle modalità di svolgimento del servizio prevedendo anche tutorial informativi rivolti al personale e alle famiglie;
- d) fornire, per il tramite della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, assistenza amministrativa e cantabile a tutte le istituzioni scolastiche circa l'utilizzo delle risorse straordinarie erogate per finalità coerenti con la gestione della situazione di emergenza sanitaria; fermo restando il raccordo istituzionale, a livello nazionale, con il Commissario straordinario e valutate le effettive necessità di contrasto alla diffusione della pandemia, le istituzioni scolastiche, mediante accordi con le Aziende Sanitarie Locali o con strutture diagnostiche convenzionate, utilizzeranno tali risorse anche per consentire di effettuare tamponi diagnostici al personale scolastico, secondo le modalità previste dall'Autorità sanitaria; il Ministero, al fine di non aggravare l'impegno amministrativo delle istituzioni scolastiche, fornirà il necessario supporto



amministrativo e contabile attraverso schemi di accordo e indicazioni operative individuando procedure semplificate;

- e) collaborare con il Commissario straordinario per la fornitura di mascherine per il personale scolastico e per gli studenti, incluse le mascherine monouso trasparenti dirette a favorire l'inclusione degli studenti con disabilità uditive, e di gel disinfettanti presso le sedi delle istituzioni scolastiche;
- f) richiedere al Ministero della Salute di garantire una corsia preferenziale per la vaccinazione del personale scolastico, attraverso degli accessi prioritari, al fine di ampliare la platea dei vaccinati; di assicurare un costante rapporto con le istituzioni scolastiche finalizzato anche alle procedure di tampone preventivo e di contact tracing in caso di possibile contagio e di rafforzare collegamento istituzionale tra le istituzioni scolastiche e le strutture sanitarie pubbliche di riferimento anche attraverso l'istituzione di una rete di referenti COVID-19 presso i Dipartimenti di Prevenzione per gruppi d'Istituti nella gestione dei casi sospetti all'interno delle scuole:
- g) favorire l'' individuazione, in tutte le scuole, del medico competente che effettui la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 nonché la "sorveglianza sanitaria eccezionale" di cui all'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e sua Legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77, per i lavoratori di cui al citato articolo 83 che ne fanno richiesta (a mezzo certificato del Medico di Medicina Generale);
- h) definire e attuare il confronto entro il mese di settembre con le OO.SS. firmatarie del CCNL 2016/2018.
- i) invitare gli uffici scolastici regionali, in concomitanza con la prima fase di avvio dell'anno scolastico, a promuovere l'organizzazione sul territorio di apposite conferenze di servizio con I dirigenti scolastici anche al fine di individuare, secondo le proprie competenze e nel rispetto della normativa vigente, linee di comportamento omogenee ed indicazioni operative rispetto a questioni derivanti dall'applicazione delle normative anticovid. A tal fine gli USR si raccordano con gli uffici competenti dell'Amministrazione centrale;
- j) favorire l'individuazione del Referente COVID d'Istituto come previsto dal rapporto ISS COV1D-19 n. 58/2020, recante "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia";
- k) collaborare con il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per l'anno 2021 per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID 19 nella predisposizione e attuazione del piano di screening della popolazione scolastica, previsto dal comma 9 dell'art. 1 del D.L. n. 111 del 2021, con particolare attenzione alla fascia di età 6 12 anni;
- 1) fornire aggiornate indicazioni ai dirigenti scolastici e alle istituzioni scolastiche in merito alle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e alle procedure da adottare nel contesto scolastico, con particolare riferimento alle modalità di utilizzo dei DPI e alla misura del distanziamento interpersonale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- Inoltre, il Ministro dell'Istruzione e le Organizzazioni sindacali, nei limiti di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, in considerazione dell'attuale stato di rischio per SARS- CoV-2, convengono:
- 1. sulla necessità che ciascuna istituzione scolastica proceda, con il coinvolgimento del relativo responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico competente e nel rispetto delle competenze del RLS, ad integrare ii documento di valutazione rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- 2. sull'importanza che venga garantita a tutti i livelli dell'amministrazione l'opportuna informazione e formazione sulle procedure di cui al presente protocollo;
- 3. sull'esigenza di garantire modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali, gli RLS e gli RSPP, sui punti del presente protocollo, al fine di condividere, nel corso di un incontro specifico da prevedere prima dell'inizio delle lezioni, informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e della comunità scolastica, con quella di garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il protocollo è stato elaborato

TENUTO CONTO dell'esigenza di condividere le linee operative per garantire il regolare avvio e svolgimento dell'anno scolastico nelle istituzioni scolastiche e educative su tutto il territorio nazionale, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19;

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (dirigenti, docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza presso le sedi delle istituzioni scolastiche;

VISTO il D.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, l'art. 41, recante "Sorveglianza sanitaria"; VISTO l'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di "Sorveglianza sanitaria eccezionale", che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, al sensi dell'art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l'avvenuta proroga dello stato di emergenza fino a tale data, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 105/2021;



C.A.P. 95127 – Catania C f 93238340876./ C.M. CTIC8BB006

VISTO l'art. 26, comma 2 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, per il quale, "a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto";

VISTO il verbale di Confronto tra il Ministero dell'istruzione e le Organizzazioni sindacali del 27 novembre 2020 relativo all'accesso allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile del personale ATA dichiarato fragile o che versi nelle condizioni di cui agli articoli 26 del decreto Legge n. 18/2020, 21 bis comma

1 del decreto legge n. 104/2020, le cui attività si possono svolgere da remoto;

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309;

VISTO il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l'art. 29 bis recante "Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19";

VISTO l'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante "Misure urgenti per la scuola";

VISTO il "Piano scuola, 2021/22" Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione;

VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111;

VISTO il <u>Protocollo d'intesa del 14.08.2021</u> PER GARANTIRE L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 (ANNO SCOLASTICO 2021/2022)

VISTO iI D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81;

VISTO il "Documento per la pianificazione dell'anno scolastico 2021/2022", adottato con decreto del Ministro dell'istruzione del 6 agosto 2021, n. 257;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915; VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, n. 17644; VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127;

VISTA la circolare del Ministero della salute dell' ll agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS — CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta";

VISTO il verbale del CTS n. 10 del 21 aprile 2021 e la successive nota del Ministero Istruzione n. 698 del 6 maggio 2021;

VISTO il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 15 novembre 2018;

VISTO il "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e ii contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 6 aprile 2021;

VISTO il "Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico", approvato dal CTS - Dipartimento della protezione civile con verbale n. 82 della seduta del 28 maggio;

VISTO il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;

VISTO il rapporto ISS n. 26/2020 "Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico" versione del 18 maggio 2020;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020, recante "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi";

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, recante "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia";

VISTO il Rapporto 155 COVID-19 n. 63/2020;

VISTO il "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia", approvato con decreto del ministro dell'istruzione del 3 agosto 2020, n. 80;

VISTO il Rapporto 155 COVID-19 n. 11/2021;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021;

VISTO il Protocollo d'Intesa "Linee operative per garantire it regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2020/2021", sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 21 maggio 2021;

VISTO il Verbale n. 31 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 25 giugno 2021;

VISTO iL Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021;

VISTA la nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 "Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34);

CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli alunni e degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica.